



**COMUNE DI LONGI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 54 Reg. DEL 18 MARZO 2024**

**OGGETTO:** INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI PART/TIME – FINO AL 31 LUGLIO 2024. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 14/2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DICIOTTO** del mese di **MARZO**, dalle ore 17,42 alle ore 17,55, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. <b>FABIO Antonino</b> - Sindaco	X	
2. <b>CIRRINCIONE Fiorella</b> - Vice Sindaco	X	
3. <b>CALCO' Davide</b> - Assessore		X
4. <b>FABIO Salvatore</b> - Assessore	X	
5. <b>MICELI Marco</b> - Assessore		X

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Geom. Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Gabriele Pino**.
- ◆ Partecipano, in presenza il vice sindaco **Dott. Fiorella Cirrincione** e in modalità WhatsApp l'assessore **Salvatore Fabio**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Marco Miceli e Davide Calcò**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 54 del 18 Marzo 2024**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

### DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**





# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA AMMINISTRATIVA "SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE"

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO  
AREA AMMINISTRATIVA  
N° 14

del 14-03-2024

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 54/2024

del 18-03-2024

**OGGETTO: INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN REGIME DI PART/TIME - FINO AL 31 LUGLIO 2024. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 14/2024.**

### IL VICE SINDACO

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente, che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

Considerato:

- ✓ che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;
- ✓ che, a seguito di pensionamenti di numerosi dipendenti comunali intervenuti nel corso degli ultimi anni, il personale dipendente tutto ha subito una più che consistente riduzione, con pregiudizio per l'attività amministrativa, specie a fronte della notevole mole di lavoro, dell'aumento degli interventi legislativi e degli adempimenti procedurali/provvedimentali, con il susseguirsi di precise scadenze;

Tenuto conto:

- ✓ della esiguità delle ore effettuate dal personale part-time, che rappresenta la quasi totalità dei dipendenti dell'Ente, a fronte della complessità delle numerose mansioni che il personale di che trattasi è chiamato a svolgere in più rispetto alle ore espletate;
- ✓ che gran parte dei servizi comunali sono garantiti da personale part-time e che il loro apporto anche oltre il normale orario di lavoro, è indispensabile per lo svolgimento delle numerose mansioni loro affidate;
- ✓ che nell'ottica di sopperire a tale esigenza e garantire l'erogazione di servizi efficienti è intento dell'Amministrazione Comunale incrementare le ore del personale part-time,

Considerato che:

- i Responsabili dei Settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente hanno sollecitato l'Amministrazione Comunale a garantire l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e part-time, stante la necessità di far fronte ai sempre più significativi e quotidiani adempimenti, nonché di continuare ad erogare i servizi facenti capo all'Ente in maniera puntuale, efficace ed efficiente;



- a tal riguardo i Responsabili di Area hanno rappresentato le surriferite esigenze con note prot. n. 9883 del 20 dicembre 2023, n. 9967 del 22 dicembre 2023, n. 10058 del 27 dicembre 2023, prot. n. 10094 del 28 dicembre 2023, tutte agli atti d'ufficio;
- la Responsabile dell'Area Amministrativa, di conseguenza, con nota prot. n. 129 del 04 gennaio 2024, ha richiesto alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria apposita attestazione concernente la fattibilità, in termine di sostenibilità finanziaria, dell'incremento orario in argomento;
- in riscontro alla superiore nota prot. n. 827 del 26 gennaio 2024 la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, con apposito documento, trasmesso con nota prot. n. 10791 del 30 dicembre 2022, attesta:
  - ❖ *il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014;*
  - ❖ *che la spesa di personale scaturita dal rendiconto 2022, approvato con delibera del C.C. n. 14 del 07.07.2023, ammonta ad €. 763.277,28 e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 898.623,90;*
  - ❖ *che da preconsuntivo dell'anno 2023 la spesa del personale ammonta presuntivamente a € 742.671,47 e che la stessa risulta inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 898.623,90;*
  - ❖ *che la spesa previsionale del personale per l'anno 2024, si prevede non venga superata rispetto all'anno 2023 in quanto la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013.*

RICHIAMATI, allo scopo, i diversi pareri della Corte dei Conti:

- ✓ *Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";*
- ✓ *Parere n.496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania - nel quale si attesta quanto segue: "Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del comma 1 dell'art.9 del D.L. n.78/2010, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente-, all'incremento dell'orario di lavoro e quindi alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere una proporzionale maggiore retribuzione.*
- ✓ *delibera n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti Sezione riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part-time, con un incremento max fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 c.557, della Legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno;*
- ✓ *Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";*
- ✓ *Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part-time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/P AR)";*
- ✓ *Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".*
- ✓ *Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.*
- ✓ *Deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva. "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti*



fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di ore da retribuire (Sezioni riunite per la Reg. Sic., delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR).

RIBADITO che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento dell'orario di lavoro part-time, non può essere in alcun modo equiparata ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti dalla legge n.122/2010 e conseguentemente, anche dall'art. 31, comma 26, dalla legge n.183/2011 e ss.mm.ii. in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, c.557, della legge n. 296/2006, e della propria capacità finanziaria;

CONSIDERATO, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Preso atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2024, si è stabilito tra l'altro:

- di integrare l'orario di lavoro settimanale del personale a tempo indeterminato part-time, con decorrenza dall'1 febbraio 2024 e fino al 31 luglio 2024;
- che l'integrazione oraria è svolta dal lavoratore interessato in aggiunta alle ore settimanali previste, con corresponsione mensile dell'importo relativo alle ore integrative di lavoro effettivamente prestate per garantire al meglio i servizi;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in qualsiasi momento la prosecuzione delle prestazioni integrative autorizzate, anche limitatamente al singolo dipendente, rimanendo validi gli effetti prodotti fino alla data della notifica agli interessati della decisione di sospensione.
- che l'aumento di ore per i dipendenti comunali a tempo indeterminato part-time, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione del part time in tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;
- Di dare atto che la spesa per l'integrazione oraria disposta col presente provvedimento, ammontante presuntivamente ad € 16.500,00 oneri riflessi ed Irap compresi, opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale e trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio comunale;
- Di dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con i lavoratori, né dà diritto a maturazione ferie ed altre spettanze;

Viste:

- la nota prot. n.1900 del 05.03.2024 a firma della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, la nota prot. n.1929 del 05.03.2024 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e la nota prot. n.1952 del 06.03.2024 a firma della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, con le quali, oltre ad evidenziare che l'orario di lavoro del personale assegnato non risulta rapportato alla mole di lavoro, chiedono di modificare le modalità dell'incremento orario dei dipendenti, stabilite nella deliberazione di G.C. n. 14 del 29.01.2024, come da prospetti ivi riportati:

#### Area Economico Finanziaria

N.	Nome e Cognome	Profili	Incremento orario settimanale	Categoria economica	Posizione	Periodo
1	Maria Lazzara	Area degli Operatori Esperti	5	Categoria B economica B1	Posizione	Al 31.07.2024

#### Area Tecnica

N.	Nome e Cognome	Profili	Incremento orario settimanale	Categoria economica	Posizione	Periodo
1	Giuseppe Pidalà	Area degli Istruttori	7	Categoria C economica C1	Posizione	Al 31.07.2024
2	Irene Margherita Pidalà	Area degli Istruttori	9	Categoria C economica C1	Posizione	Al 31.07.2024
2	Antonino Patroniti	Area degli Operatori Esperti	5	Categoria B economica B1	Posizione	Al 31.07.2024

#### Area Servizi alla Persona

- Lazzara Francesca, Categoria C, Pos. Econ. C1, Responsabile del Servizi Affari Sociali ed Integrazioni da 24 ore a 28 ore (+4) fino al 31/07/2024;
- la nota prot. n.2026 dell'8.03.2024, con la quale la Responsabile dell'Area Amministrativa nel prendere atto delle superiori note chiede direttive in merito;



- la nota prot. n. 2063 dell'11 marzo 2024 con la quale, prendendo atto di quanto comunicato dai Responsabili di Area Economico Finanziaria, Area Tecnica, Area Servizi alla Persona e Area Amministrativa giuste note prot. n. 1900/24, n. 1929/24, n. 1952/24 e n. 2026/24, il Vice Sindaco da disposizione a questo Responsabile dell'area Amministrativa di provvedere a quanto appresso testualmente trascritto:
- *predisporre apposita proposta, a modifica ed integrazione delle delibere di G.C. n.13/2024 e n.14/2024, da sottoporre all'approvazione della G.C., al fine di ripristinare l'integrazione oraria nei modi e nei termini precedentemente individuati intendendosi modificato nell'orario, anche se temporaneamente, l'originario contratto di lavoro anche in armonia all'ultima delibera di G.C. n.206/2022.*

*In virtù di tale modifica ed integrazione di dare atto che:*

- *il trattamento economico integrativo debba integrarsi, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi a carico dell'Ente;*
- *il tutto debba essere connesso con l'incremento temporaneo, per i lavoratori interessati, della percentuale delle ore di lavoro part - time in quanto compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente, così come attestato precedentemente dalla responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;*
- *il trattamento economico integrativo dev'essere corrisposto formando un unicum con il trattamento economico mensile.*

Tenuto conto del ruolo rilevante delle figure sopra riportate in quanto Responsabili di Servizi essenziali;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, di modificare ed integrare la delibera di G.C. n.14/2024 alla luce delle nuove esigenze di gestione dell'Ente, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte in funzione delle specifiche esigenze manifestate e in una ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti;

Dato atto che l'aumento di 4,5,7 e 9 (quattro, cinque, sette e nove) ore al contratto originario, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Richiamate:

- le disposizioni contrattuali del CCNL Comparto Funzioni Locali relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- il quadro normativo vigente in materia di spesa di personale;

Preso atto della nota acclarata in data 01/02/2024 al n 961 del protocollo generale dell'Ente, con la quale la dipendente Russo Rita Teresa comunica l'impossibilità a svolgere l'integrazione dell'orario settimanale, assegnato con delibera di G.C. n.14/2024;

Preso atto delle richieste dei Responsabili di Area e delle direttive da parte dell'Amministrazione Comunale di modificare ed integrare la delibera di G.C. n.14/2024, ripristinando l'integrazione oraria per i dipendenti come di seguito riportato, nei modi e nei termini precedentemente individuati intendendosi modificato nell'orario, anche se temporaneamente, l'originario contratto di lavoro anche in armonia all'ultima delibera di G.C. n.206/2022, fino al 31 luglio 2024:

- da 23 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Lazzara Maria dell'Area Economico finanziaria- Area degli operatori esperti - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
- da 24 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Lazzara Francesca dell'Area Servizi alla Persona- Area degli Istruttori - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
- da 21 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Pidalà Giuseppe dell'Area Tecnica- Area degli Istruttori - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
- da 21 ore a 30 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Pidalà Irene Margherita dell'Area Tecnica- Area degli Istruttori - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
- da 23 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Patroniti Antonino dell'Area Tecnica- Area degli operatori esperti - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;

Per quanto sopra con nota prot. n. 2154 del 13.03.2024, la Responsabile dell'Area Amministrativa ha richiesto alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria apposita attestazione relativa alla spesa occorrente fino al 31.07.2024, per incremento orario di lavoro settimanale, per n. 5 unità di personale.

In riscontro alla superiore richiesta, con nota prot. n. 2164 del 14 marzo 2024 la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, attesta:

- *“il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014);*

**ATTESTA** Altresi,

- *che la spesa di personale scaturita dall'ultimo rendiconto dell'anno 2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 07/07/2023 ammonta a €. 763.277,28e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad €. 898.623,90;*
- *che con delibera di Giunta Municipale n° 146 del 02/10/2020 erano state aumentate le ore per n° 07 unità fino a dicembre*



2020;

- che con delibera di Giunta Municipale n° 220 del 30/12/2020 erano state prorogate le ore per n° 07 unità da Gennaio ad Aprile 2021;
- che con delibera di Giunta Municipale n° 67 del 06/05/2021 erano state prorogate le ore per n° 07 unità da Maggio ad Agosto 2021;
- che tra l'altro veniva disposto con delibera di giunta comunale l'incremento orario di diversi dipendenti;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 206 del 30/12/2022 era stato disposto l'incremento orario di n° 08 dipendenti dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- che per ultimo con delibera di Giunta Comunale n° 13 e 14 del 29 Gennaio 2024;
- che nell'anno 2021 c'è stato un decesso di categoria B5 con un risparmio di spesa di €. 34.599,00;
- che il 28/02/2022 c'è stato un pensionamento di categoria C4, con un risparmio di spesa di €. 33.707,00;
- che il 31/10/2022 c'è stato un pensionamento di categoria C2, con un risparmio di spesa per l'anno 2023 di €. 32.740,00;
- che il 31/01/2023 c'è stato un pensionamento di categoria B2 con un risparmio di spesa per il 2023 di €. 28.561,00;
- che da preconsuntivo dell'anno 2023 la spesa del personale ammonta a €. 742.671,47 che risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 di €. 898.623,90;
- che la spesa previsionale per l'incremento orario per n° 08 unità fino al 31/08/2024 comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente, ammonta presuntivamente a €. 36.055,00
- che la spesa previsionale per l'incremento orario per n° 05 unità fino al 31/07/2024 comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente ammonta a €. 9.500,00

Pertanto, la spesa previsionale del personale per l'anno 2024 si prevede che non venga superata rispetto all'anno 2023, e che la stessa risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2013 che è pari ad €. 898.623,90”;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 gennaio 2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026”;

Richiamata l'attestazione finanziaria prot. n. 827 del 26.01.2024 e n. 2164 del 14.03.2024, agli atti d'ufficio, a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di questo Ente;

Preso atto, attraverso le attestazioni prodotte dai singoli Responsabili di Area, conservate agli atti, che è stata accertata l'inesistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2023, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. n.165/2001, con Deliberazione della G.C. n. 29 del 16.02.2024;

Viste le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 48 che attribuisce agli organi di vertice dell'amministrazione locale la competenza per l'adozione degli atti di organizzazione e di dotazioni organiche;

VISTI:

- il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il D.I.n.267/2000;
- il D.L. n. 78/2010;
- la Legge n.183/2011;
- Il D.lgs. 165/200;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario

Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse


PROPONE

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di prendere atto della nota prot. n. 2063 dell'11 marzo 2024 con la quale, prendendo atto di quanto comunicato dai Responsabili di Area Economico Finanziaria, Area Tecnica, Area Servizi alla Persona e Area Amministrativa giuste note prot. n. 1900/24, n. 1929/24, n. 1952/24 e n. 2026/24, l'organo politico dà disposizione a questa Responsabile dell'area Amministrativa di provvedere a quanto appreso testualmente trascritto:




- predisporre apposita proposta, a modifica ed integrazione delle delibere di G.C. n.13/2024 e n.14/2024, da sottoporre all'approvazione della G.C., al fine di ripristinare l'integrazione oraria nei modi e nei termini precedentemente individuati intendendosi modificato nell'orario, anche se temporaneamente, l'originario contratto di lavoro anche in armonia all'ultima delibera di G.C. n.206/2022.  
In virtù di tale modifica ed integrazione di dare atto che:
- il trattamento economico integrativo debba integrarsi, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi a carico dell'Ente;
  - il tutto debba essere connesso con l'incremento temporaneo, per i lavoratori interessati, della percentuale delle ore di lavoro part - time in quanto compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente, così come attestato precedentemente dalla responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
  - il trattamento economico integrativo dev'essere corrisposto formando un unicum con il trattamento economico mensile.
3. Di dare atto dell'attestazione finanziaria prot. n. 827 del 26.01.2024 e n. 2164 del 14.03.2024, agli atti d'ufficio, della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che a conferma di ciò esprime "parere di regolarità contabile" e la "copertura finanziaria" in calce alla presente proposta di deliberazione;
4. Di modificare ed integrare la delibera di G.C. n.14/2024, ripristinando l'integrazione oraria per i dipendenti come di seguito riportato, nei modi e nei termini precedentemente individuati intendendosi modificato nell'orario, anche se temporaneamente, l'originario contratto di lavoro anche in armonia all'ultima delibera di G.C. n.206/2022, fino al 31 luglio 2024:
- da 23 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Lazzara Maria dell'Area Economico finanziaria- Area degli operatori esperti - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
  - da 24 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Lazzara Francesca dell'Area Servizi alla Persona- Area degli Istruttori - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
  - da 21 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Pidalà Giuseppe dell'Area Tecnica- Area degli Istruttori - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
  - da 21 ore a 30 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Pidalà Irene Margherita dell'Area Tecnica- Area degli Istruttori - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
  - da 23 ore a 28 ore l'orario di lavoro settimanale del Dipendente Comunale Patroniti Antonino dell'Area Tecnica- Area degli operatori esperti - titolare di Contratto Individuale di lavoro a tempo indeterminato – Part/time;
5. Di dare atto altresì:
- che l'incremento dell'orario di lavoro avrà termine il 31.07.2024 nel rigore del bilancio triennale in essere, salvo revoca e/o ritiro nell'ipotesi di mancato rispetto dei limiti di spesa;
  - che l'incremento in aumento dell'orario di lavoro di cui al presente provvedimento, comporterà l'automatico aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro del personale dipendente interessato;
  - che l'incremento delle ore settimanali nel caso in esame, non comporta alcuna modificazione nel rapporto instaurato con i lavoratori e/o trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione.
6. Di prenotare la somma occorrente, quantificata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in € 9.500,00 (nell'attestazione prot. n. 2164/2024) e confermata all'atto dell'emissione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria, sugli appositi capitoli del Bilancio Comunale triennale 2024/2026 (oneri a carico dell'ente compresi) – Esercizio 2024.
7. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere tutti gli atti consequenziali ed inerenti al presente provvedimento.
8. Di notificare la presente ai dipendenti interessati.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
10. Di Pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e sul sito web – Amministrazione Trasparente.

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA

Maria Galati  




La Proponente  
IL VICE SINDACO  
D.ssa Fiorella Cirrincione





**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE**

Longi, 16.03.2024



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Maria Galati  
*Maria Galati*

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 18/03/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2024.

1	Capitolo <u>10120101</u> <u>10120102</u>	<u>1</u> <u>1</u> Competenza 1 <u>1</u> Residui	Impegno n° <u>196</u> / <u>197</u> per €. <u>1042,00</u> <u>300,00</u>
2	Capitolo <u>1080111</u>	<u>1</u> <u>2</u> Competenza 1 <u>1</u> Residui	Impegno n° <u>198</u> / _____ per €. <u>5000,00</u>
3	Capitolo <u>1080109</u>	<u>1</u> <u>2</u> Competenza 1 <u>1</u> Residui	Impegno n° <u>199</u> / _____ per €. <u>1300,00</u>
4	Capitolo <u>10160103</u> <u>10160105</u> <u>10180101</u>	1 <u>1</u> Competenza 1 <u>1</u> Residui	Impegno n° <u>200</u> / <u>201</u> / <u>202</u> per €. <u>1042,00</u> <u>260,00</u> <u>556,00</u>

Longi, li 18/03/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 18/03/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Gabriella Pidalà)



**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI**

**GIUNTA COMUNALE N. 34**

**DEL 18/03/2024**

**DALLE ORE 17,42 - ALLE ORE 17,55.**



PROPOSTA N. 54 del 18 Marzo 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Geom. Antonino Fabio*

**L'Assessore Anziano**  
*Dott.ssa Fiorella Cirrincione*

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Gabriele Pino*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 18.03.2024 - Il Segretario Comunale - *Dott. Gabriele Pino*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale - *Dott. Gabriele Pino* \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 19.03.2024.

Longi, 18.03.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Gabriele Pino*

*Gabriele P.*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
*Maria Galati*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 - è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Il Responsabile delle Pubblicazioni*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_